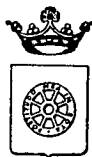


RW.
no 11836
del 23.12.83

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 31680/5121 protocollo
N. 11/1980 della pratica

CF. LDL LMR 48A51 B83
CF. LDL LDN 52L45 B83

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. LODOLA ALDAMARIA (F) e LOREDANA (F)
per essere autorizzato a VARIANTE per la sopraelevazione di fabbricato a Marina
Carrara - Via dei Mille in via

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 18/2/1983 n° 10;

la licenza di costruzione del 11/12/1979 n° 11;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 28/1/77 n° 10;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento edilizio comunale;

il pagamento 1° rata oneri di cui alla legge 28/1/77 n° 10 (Rev. n° 63

dell'8/11/83 di lire 255.250,=)

C O N C E D E
A U T O R I Z Z A

il sig. **ri LODOLA ALDAMARIA E LOREDANA**

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Ai sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974
34 i lavori oggetto della presente concessione
non possono essere iniziati senza la preventiva
autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della
Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo
le competenze vigenti e secondo la norma vigente.
L' inizio dei lavori deve essere comunicato
a mezzo di messo comunale o mediante lettera
raccomandata con R. l. con temporaneamente al
Sindaco e all' Ufficio Tecnico della Regione o del
Ufficio del Genio Civile secondo le competenze
vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata
legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell' art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell' art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell' articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l' arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l' ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d' inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

Carrara, li 16 Novembre 1983

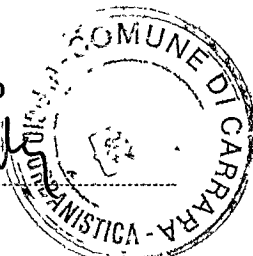
R I L A S C I O — Carrara li

S C A D E N Z A — Carrara li

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO



Consegnata da a mano di il 25-12-83